

Relazione tecnico-finanziaria sulla deliberazione legislativa approvata
dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 154 del 9 luglio 2024

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

L'articolo concerne l'oggetto e le finalità della legge volta a riconoscere i carnevali storici delle Marche e la relativa attività di promozione, valorizzazione e sostegno.
La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

(Definizione)

L'articolo definisce il concetto di carnevale storico indicandone i requisiti e le caratteristiche.
La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Elenco regionale dei carnevali storici)

L'articolo istituisce l'elenco regionale dei carnevali storici e consente agli iscritti di utilizzare la denominazione di "carnevale storico".
Il medesimo elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione unitamente al calendario delle manifestazioni.

In merito a questo articolo si attesta l'invarianza finanziaria atteso che non sono previsti costi aggiuntivi per le attività indicate in quanto l'istituzione dell'elenco e la sua relativa pubblicazione verrà effettuata attraverso le dotazioni informatiche già in uso. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi l'attuazione di questo articolo non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia, il cui onere risulta stanziato, per il bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

Articolo 4

(Interventi a sostegno dei carnevali storici)

L'articolo stabilisce, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, il sostegno alla realizzazione e alla promozione delle manifestazioni dei carnevali storici iscritti all'elenco, mediante l'erogazione di contributi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Le disposizioni contenute in tale articolo comportano oneri, da contenere nel limite di quelli autorizzati all'articolo 7.

Articolo 5

(Compiti della Giunta regionale)

L'articolo indica i compiti della Giunta regionale e in particolare demanda ad essa la definizione delle modalità e dei criteri per la formazione, gestione e aggiornamento dell'elenco e per la concessione dei contributi finanziari.
La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6
(Clausola valutativa)

L'articolo stabilisce che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione di questa legge e ne valuti i risultati ottenuti. E' previsto che, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenti al Consiglio una relazione che descriva e documenti gli interventi attivati, i contributi concessi ed erogati, l'impatto delle manifestazioni sul territorio interessato con particolare riferimento agli aspetti turistici e culturali.

L'attuazione di questo articolo non comporta oneri aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra i compiti assegnati al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia, il cui onere risulta stanziato, per il bilancio di previsione 2024-2026, a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macro-aggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente).

Articolo 7
(Disposizione finanziaria)

L'articolo, al comma 1, autorizza la spesa di euro 100.000,00 per il 2024, di euro 150.000,00 per il 2025 e di euro 50.000,00 per il 2026 a valere sul bilancio 2024/2026.

Per quanto attiene alla morfologia dell'onere, si specifica che trattasi di spesa autorizzata con legge come limite massimo di spesa, avente carattere continuativo non obbligatorio.

La quantificazione della spesa è stata effettuata sulla base di analoghe iniziative come ad esempio quelle relative alle infiorate artistiche (legge regionale 23 marzo 2022, n. 6), alle manifestazioni di rievocazione storica (legge regionale 23 luglio 2018, n. 29) o al Festival internazionale del folclore Terranostra (legge regionale 21 ottobre 2019, n. 35).

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata al comma 1 mediante azzeramento dell'autorizzazione di spesa contenuta nella tabella E della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)", le cui risorse risultano stanziate a carico del capitolo di spesa che presenta la necessaria disponibilità.

Il comma 3 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando la stessa alle successive leggi di bilancio in quanto spesa a carattere continuativo non obbligatorio.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa, necessarie ai fini della gestione, per attuare le disposizioni previste da questa legge. Pertanto, con deliberazione di Giunta di variazione del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, finalizzata all'attuazione della legge, sarà istituito con specifica numerazione il nuovo capitolo di spesa indicato nella scheda economico-finanziaria denominato "Contributi per la valorizzazione ed il sostegno dei carnevali storici".

Relativamente agli effetti finanziari, si riporta di seguito la sintesi degli stessi:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 215/23 "Interventi a sostegno dei carnevali storici" (testo base)

SPESA AUTORIZZATA - articolo 7							COPERTURA									
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA A DI SPESA	2024	2025	2026	MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Disponibilità in competenza 2024	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL - anno 2024 -	Disponibilità in competenza 2025	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL - anno 2025 -	Disponibilità in competenza 2025	Riduzione a copertura degli oneri derivanti dalla PDL - anno 2025 -
Missione 07 Programma 01 Titolo 1	CNI scheda 12222	Contributi per la valorizzazione e sostegno dei carnevali storici	corrente	continuativa	100.000,00	150.000,00	50.000,00	Missione 07 Programma 01 Titolo 1	2070110457	FONDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DEI CARNEVALI STORICI - CNI/2022	100.000,00	-100.000,00	150.000,00	-150.000,00	50.000,00	-50.000,00

(dati contabili all'8 aprile 2024)

Articolo 8
(Disposizioni finali)

L'articolo, al comma 1, stabilisce i tempi per l'istituzione dell'elenco regionale dei carnevali storici. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 definisce, per il solo anno 2024, i criteri di erogazione dei contributi. Le disposizioni contenute in tale articolo comportano oneri, da contenere nel limite di quelli autorizzati all'articolo 7.

I commi 3 e 4 dispongono l'applicazione della normativa statale e regionale per la somministrazione di alimenti e bevande durante le manifestazioni carnevalesche. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.